TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- ROMA -

RICORSO EX ART. 42 l. 18/1979

Promosso da

on. avv. Felice Carlo Besostri (C.F. BSS FCC 44D23 M172R), residente in Milano, Via Pellegrino Rossi 96, **on. Pia Locatelli** (C.F. LCT PLD 49M53 A215F), residente in Chiuduno via S. Tironi, 12, **Sig. Giovanni Baccalini** (C.F. BCC GNN 36T15 F205G), residente in Milano, via donna Prassede 6, **Sig.ra Stefania Ciavattini** (C.F. CVP SFN 46R69 H501Y)**,** residente in Milano, via Carossi 36, **avv. Biagio Di Maro** (C. F. DRM BGI 58E25 F799W)**,** residente in Monza, via Montebianco 8, **sig. Domenico Ferraro** (C.F. FRR DNA 53R03 L750Y), residente in Moncrivello (VC), Cascina San Giuseppe 1, **dott. Sergio Tremolada** (C.F. TRM SRG 39M18 I363H), residente in Milano, Via C. Baroni 142, tutti cittadini elettori, rappresentati e difesi dall'Avv. Felice C. Besostri di Milano, che si difende in proprio, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del dott. GianMarco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II nr. 18, giuste deleghe ai margini del presente atto

- ricorrenti -

contro

l'**Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento Europeo presso la Suprema Corte di Cassazione**, in persona del suo Presidente, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12;

l'**Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Cassazione,** in persona del suo Presidente, presso la Sede in Roma,

il **Ministero dell'Interno,** in persona del Ministro in carica, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- resistenti -

nonché contro

gli **Uffici Elettorali Circoscrizionali delle Circoscrizioni I Italia Nord Occidentale** presso la Corte d'Appello di Milano**, II Italia Nord Orientale** presso la Corte d'Appello di Venezia**, III Italia Centrale** presso la Corte d'Appello di Roma**, IV Italia Meridionale** presso la Corte d'Appello di Napoli**, V Italia Insulare** presso la Corte d'Appello di Palermo, tutti in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore e domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12

nonché nei confronti

- dell'on. **Iva Zanicchi**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Popolo della Libertà – PDL*" nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale;
- dell'on. **Francesca Balzani**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Partito Democratico – PD*" nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale;
- dell'on. **Oreste detto Tino Rossi**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Lega Nord*" nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale;
- dell'on. **Gianteresio detto Gianni Vattimo**, nella sua qualità di candidato eletto

nella lista denominata "*Italia dei Valori – Lista Di Pietro*" nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale;
- dell'on. **Giovanni Collino**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Popolo della Libertà – PDL*" nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale;
- dell'on. **Salvatore Caronna**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Partito Democratico - PD*" nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale;
- dell'on. **Herbert Dorfman**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista SVP collegata alla lista denominata "*Partito Democratico - PD*" nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale;
- dell'on. **Mara Bizzotto**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Lega Nord*" nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale;
- dell'on. **Luigi De Magistris**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Italia dei Valori – Lista Di Pietro*" nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale;
- dell'on. **Paolo Bartozzoli**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Popolo della Libertà – PDL*" nella Circoscrizione III Italia Centrale;
- dell'on. **Roberto Gualtieri**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Partito Democratico - PD*" nella Circoscrizione III Italia Centrale;
- dell'on. **Claudio Morganti**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Lega Nord*" nella Circoscrizione III Italia Centrale;
- dell'on. **Niccolò Rinaldi**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Italia dei Valori – Lista Di Pietro*" nella Circoscrizione III Italia Centrale;
- dell'on. **Salvatore Tatarella**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Popolo della Libertà – PDL*" nella Circoscrizione IV Italia Meridionale;
- dell'on. **Mario Pirillo**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Partito Democratico - PD*" nella Circoscrizione IV Italia Meridionale;
- dell'on. **Giuseppe detto Pino Arlacchi**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Italia dei Valori – Lista Di Pietro*" nella Circoscrizione IV Italia Meridionale;
- dell'on. **Salvatore Iacolino**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Popolo della Libertà – PDL*" nella Circoscrizione V Italia Insulare;
- dell'on. **Rosario Crocetta**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Partito Democratico – PD*" nella Circoscrizione V Italia Insulare;
- dell'on. **Giommaria Uggias**, nella sua qualità di candidato eletto nella lista denominata "*Italia dei Valori – Lista Di Pietro*" nella Circoscrizione V Italia Insulare;

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RETTIFICA IN PARTE QUA

del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione per l'Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia in data 9 luglio 2009 **(doc. 1)**, pubblicato sulla GURI Serie Generale, n. 158 in data 10 luglio 2009, con cui è stato adottato l'atto di proclamazione degli eletti al Parlamento Europeo in esito alle Elezioni svoltesi in data 6 e 7 giugno 2009; nella

parte in cui non sono stati assegnati i seggi alla lista “Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi” ed altre liste: Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito Comunisti Italiani, «Associazione Politica Nazionale “Lista Marco Pannella”», «“La Destra”, “Movimento PER LE AUTONOMIE”, “PARTITO PENSIONATI”», ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA’, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il Verbale dell’Ufficio Elettorale Nazionale del 26 giugno 2009 **(doc. 2)** e i Verbali delle Operazioni degli Uffici Elettorali delle Circoscrizioni **I, II, III, IV e V. nelle parti in cui individuano parlamentari europei in numero superiore a quelli spettanti alla lista in cui sono stati candidati e/o in circoscrizione elettorale diversa da quella di candidatura.**

FATTO

Alla elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia hanno partecipato le seguenti liste e liste collegate:

1. IL POPOLO DELLE LIBERTA’
2. PARTITO DEMOCRATICO
3. LEGA NORD
4. «ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO»
5. UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO

che hanno eletto parlamentari come si desume dal verbale dell’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione del 9 luglio 2009 (in G.U.R.I.) del 10.07.2009 S.G. n. 58, in estratto pagg. 57-58 **(doc. 1).**

Nonché delle liste:

6. Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti Italiani
7. Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi
8. “LA DESTRA” “MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE” “PARTITO PENSIONATI” “ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA’
9. “ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE E” Lista Marco Pannella”
10. FORZA NUOVA
11. Liberal Democratici – Movimento Associativo Italiani all’estero
12. PARTITO COMUNISTI DEI LAVORATORI
13. Movimento Sociale Fiamma Tricolore
14. Süd Tiroler Volkspartei/VP collegata al PARTITO DEMOCRATICO nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale
15. VALLEE D‘AOSTE
    collegata al Popolo della Libertà nella Circoscrizione I Italia Nord – Occidentale
16. AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE
    Collegata a ITALIA DEI VALORI nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale

che invece non hanno avuto parlamentari eletti, ad eccezione della Lista Süd Tiroler Volkspartei SVP nella Circoscrizione II Italia Nord-Orientale, grazie al collegamento

con la lista PARTITO DEMOCRATICO.
Le elezioni erano state indette con Decreto in data 1 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 3 aprile 2009, il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi elettorali per l'elezione dei 72 membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il 6 e 7 giugno 2009.
Con Decreto in pari data è stata approvata la Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle Circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia in numero di 72, rispetto ai precedenti 78 (D.P.R. 10-4-2004), in esecuzione della L. 16/2006, con la quale sono state ratificate le modifiche ai Trattati conseguenti all'adesione di Bulgaria e Romania all'U.E.
Dal Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione per l'Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 giugno 2009 **(doc. 2)** è possibile desumere i seguenti risultati:

Liste	**Voti**
IL POPOLO DELLA LIBERTA' con la collegata VALLEE D'AOSTE	10.803.183
PARTITO DEMOCRATICO con la collegata SVP	8.094.254
LEGA NORD	3.126.181
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI con la collegata AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE	2.472.049
UNIONE DI CENTRO	1.990.784
RINFOND. COM. – SIN. EUROPEA – PdCI	1.032.379
SINISTRA E LIBERTA'	953.907
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO	740.970
LA DESTRA – MPA – PENSIONATI – ALL. DI CENTRO	681.064
FIAMMA TRICOLORE	245.611
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	165.521
FORZA NUOVA	146.922
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE	70.939
Totale	30.519.501

Seggi 72
In base a tali risultati l'Ufficio Elettorale Nazionale ha dapprima determinato la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di candidati e, successivamente, proceduto al riparto dei seggi tra "*le liste che abbiano conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 4% dei voti validi espressi*", cioè che avessero conseguito voti pari o superiori alla cifra di 1.220.781 (pari al 4% di 30.519.01).
L'Ufficio Elettorale Nazionale ha quindi determinato il quoziente elettorale nazionale delle liste ammesse al riparto in 367.808, dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto pari a 26.482.189 per il numero dei seggi (72).
Infine il medesimo Ufficio appurato che "*il totale dei quozienti interi...è inferiore a quello dei seggi da ripartire, precisamente constata che fra il predetto numero, che è*

di 72, e il totale dei quozienti interi, che è di 70, si ha la differenza di 2, la quale rappresenta il numero dei seggi che restano da attribuire; quindi procede alla loro assegnazione in favore delle liste che hanno maggiori resti",cioè rispettivamente: Lista LEGA NORD con il resto di 179.454 voti e Lista Italia di Valori – Lista di Pietro con il resto di 265.201.
I seggi in più attribuiti in base ai maggiori resti rispetto al quoziente elettorale nazionale di 367.808 alla LEGA NORD e ITALIA DEI VALORI non sono direttamente attribuiti ad una circoscrizione poiché l'assegnazione alle circoscrizioni dipende dalla successiva operazione di cui al paragrafo 5 – ATTRIBUZIONE ALLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI DEI SEGGI ASSEGNATI ALLE LISTE DALL'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE (pagg. 13 - 15) verbale del 26/6/2009) per il quale alla LEGA NORD sono attribuiti 2 seggi con i resti, uno nella Circoscrizione I e l'altro nella Circoscrizione III.
Tuttavia dal Mod. 83 (**doc. 3**) si può desumere che la LEGA NORD lo abbia ottenuto nella Circoscrizione III Italia Centrale, in quanto la cifra elettorale colà conseguita di 186.988 voti è maggiore del resto nazionale di 179.454 e minore del quoziente elettorale nazionale pari a 367.809.
La "ITALIA DEI VALORI – LISTA Di Pietro" dovrebbe averlo ottenuto nella Circoscrizione V Italia Insulare dove la cifra elettorale di 186.326 è inferiore al quoziente elettorale di lista pari a 353.977 ovvero eleggendo un parlamentare in più nella Circoscrizione IV ITALIA Meridionale ovvero I Italia Nord-Occidentale con rispettivamente una cifra elettorale pari a 688.368 e 636.296.
Dal verbale del 26/6/2009 **(doc. 2)** è, infatti, possibile accertare soltanto il numero assoluto dei seggi attribuiti con i resti, ma non la loro allocazione. Infatti dal verbale sopra richiamato (pag. 14 **doc. 2**) è possibile soltanto ricavare la differenza tra i seggi interi attribuiti nelle singole circoscrizioni in base al quoziente elettorale di lista e quelli in base ai resti.
Tutte le liste ammesse al riparto hanno avuto parlamentari eletti in base ai resti e precisamente:
il POPOLO DELLA LIBERTA' 3 seggi complessivi nelle circoscrizioni I, II e IV;
la LEGA NORD 2 nelle circoscrizioni I e III;
il PARTITO DEMOCRATICO 2 nelle circoscrizioni I e V;
ITALIA DEI VALORI – Lista Di Pietro 3 nelle circoscrizioni I, IV e V
e, infine l'Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) 3 nelle Circoscrizioni I, III e V.
Preme mettere in luce questo aspetto del verbale poiché indica che, non solo, l'attribuzione dei seggi alle liste è avvenuta sulla base di una legge elettorale incostituzionale e in contrasto con la decisione del Consiglio Europeo del 20 settembre 1976 78/787/CECA/CEE/EURATOM e successive modificazioni e integrazioni tra cui da ultimo quelle dell'Unione Europea del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, ma anche che non sia stata rettamente applicata la legge vigente.
Infatti tale assegnazione è stata effettuata nonostante il chiaro tenore letterale della norma di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, della l. 20 febbraio 2009, n. 10 il quale

prevede chiaramente che "*si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale*" e nonostante due esposti formulati dall'Associazione Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi, redatti dall'avv. Felice Besostri (**doc. 4**) e dall'Associazione "Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti Italiani".
L'Ufficio Elettorale Nazionale ha, infatti, ritenuto, con motivazione del tutto insoddisfacente, che "*non possono considerarsi resti, ai fini della attribuzione dei seggi non assegnati in base ai quozienti interi risultanti dalla divisione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ed il quoziente elettorale nazionale, i voti riportati dalle liste che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi"*.
In base alle operazioni effettuate, l'Ufficio Centrale ha, pertanto, ritenuto di procedere all'assegnazione di 29 seggi al Pdl, 22 al PD, 9 alla Lega Nord, 7 all'IdV e 5 all'UDC.
Successivamente a tale ripartizione, con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 158 del 10.7.2009 (**doc. 1**), l'Ufficio Centrale Nazionale istituito presso la Corte di Cassazione ha indicato i candidati eletti al Parlamento Europeo, tenuto conto delle opzioni e delle rinunce pervenute.
Per quanto attiene ad un aspetto del presente ricorso, nella Circoscrizione III – Italia Centrale, per la lista "*Lega Nord*", a seguito della rinuncia dell'On. Umberto Bossi e della opzione per altra circoscrizione dell'On. Mario Borghezio, veniva proclamato eletto, l'On. Claudio Morganti.
Nella circoscrizione I per la lista LEGA NORD l'On. Rossi Oreste detto Tino.
Nella Circoscrizione V – Italia Insulare, per la lista "*Italia dei Valori – Lista di Pietro*", a seguito della rinuncia dell'On. Antonio Di Pietro e dell'On. Leoluca Orlando e della opzione per altra circoscrizione dell'On. Luigi De Magistris e dell'On. Sonia Alfano, veniva proclamato eletto l'On. Giommaria Uggias, avendo egli ottenuto 17.476 preferenze.
Nella Circoscrizione I per la lista "ITALIA DEI VALORI – Lista Di Pietro" l'On. Vattimo Gianteresio detto Gianni.
Nella Circoscrizione IV per la lista "ITALIA dei Valori – lista Di Pietro" l'On. ARLACCHI Giuseppe detto Pino, fate salve le diverse risultanze della necessaria attività istruttoria.
Con i verbali impugnati, pertanto, in base alla legge elettorale riferita non sono stati proclamati eletti un candidato della Lista "Sinistra e Libertà" ed altro della Lista "Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea e Partito dei Comunisti Italiani" e precisamente e rispettivamente, l'On. Nicola Vendola per la Circoscrizione IV Italia Meridionale e l'On. Oliviero Diliberto per la Circoscrizione III Italia Centrale.
Sulla base del Mod. 83 **(doc. 3)** la lista Sinistra e Libertà ha ottenuto, rispetto alla cifra elettorale nazionale, il maggior numero di voti nella Circoscrizione IV Italia Meridionale e la lista Rifondazione Comunista Sinistra Europea – Partito dei Comunisti Italiani nella Circoscrizione III Italia Centrale.

***

I verbali impugnati nella ripartizione dei seggi hanno (non del tutto correttamente per quanto riguarda i seggi attribuiti con i resti) applicato la legge elettorale vigente con le modifiche introdotte dalla L 20 febbraio 2009 n. 10 alla legge 24 gennaio 1979 n. 18, che ha introdotto una soglia di accesso nazionale del 4% per essere ammesso al riparto dei seggi, senza tuttavia modificare le disposizioni relative al rimborso delle spese per le campagne elettorali e nello specifico l'art. 16 della L 10 dicembre 1993 n. 515 che al c. 3 prevede che per avere diritto al rimborso occorre eleggere almeno un europarlamentare. Si tratta, come sarà sviluppato nel seguito del ricorso, di una grave violazione della nostra Costituzione, in particolare degli artt 3 e 51, in quanto è l'unico caso per la stessa platea elettorale di assoluta equiparazione tra soglia di accesso per eleggere un parlamentare con la soglia per aver diritto al rimborso delle spese elettorali.

Nella elezione per la Camera dei Deputati la soglia di accesso è la stessa del 4%, ma con possibilità di deroga per le liste coalizzate, ma per ottenere i rimborsi elettorali è sufficiente ottenere l'1% dei voti validi espressi.

L'art. 51 Cost. si applica a tutte le elezioni ed è evidente che garantisce l'uguaglianza nella competizione elettorale, cioè porre tutti i soggetti in competizione di raggiungere l'obiettivo, ma quando l'elezione, cioè il risultato della competizione, incide sulle condizioni di partecipazione la violazione è evidente: **non tutti i soggetti politici sono stati in condizione di poter raggiungere il 4%.**

E' vero che la questione dei rimborsi elettorali è oggetto di provvedimenti diversi, ma intimamente connessi in quanto relativi al procedimento elettorale (dai limiti di spesa pei i candidati e liste ai rimborsi per le spese di propaganda) e poiché gli articoli 48, 49 e 51 Costituzione riguardano tutti i procedimenti elettorali: in altri paesi europei come la Francia e la Germania è uno stesso testo normativo, che disciplina i sistemi elettorali ed i rimborsi. In Italia non è così, tuttavia una legge elettorale che violasse, come nel caso di specie, l'art. 51 Cost. è illegittima e previa declaratoria di incostituzionalità riservata alla Corte Costituzionale, non può essere applicata e produrre effetti e pertanto il presente ricorso si estende, oltre che alla mancata attribuzione dei seggi da assegnare con i resti alle liste "Sinistra e Libertà" e "Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti Italiani", all'applicazione della soglia di accesso del 4% per essere ammessi al riparto dei seggi per il combinato disposto dei numeri 1-bis) e 2) dell'art. 21 L. 24 gennaio 1979 n. 18, come modificato dall'art. 1 della L 20 febbraio 2009 n. 10.

Sinteticamente:

I voti validi espressi per le liste in concorso sono stati 30.519.501 (pag. 11 doc. 2), il quoziente elettorale nazionale è quindi pari a 423.881 in base ai quozienti elettorali nazionali interni spettano alle liste i seguenti seggi:

Popolo della Libertà con Vallée Aoste		25
Cifra elettorale nazionale	10.803.183	
Resto 206.158		
Partito Democratico con SVP		19

Cifra elettorale nazionale 8.094.254
Resto 90.515
Lega Nord 7
Cifra elettorale nazionale 3.121.918
Resto 154.751
Italia dei Valori – Lista Di Pietro 5
Cifra elettorale nazionale 2.472.049
resto 352.644
Unione Democratici di Centro 4
Cifra elettorale nazionale 1.990.784
Resto 295.260
Rifondazione Comunista – Sinistra Europea PdC 2
Cifra elettorale nazionale 1.037.862
Resto 190.100
Sinistra e Libertà 2
Cifra elettorale nazionale 957.822
Resto 110.060
Lista Pannella 1
Cifra elettorale nazionale 743.284
Resto 319.403
LA DESTRA – MPA – PP 1
Cifra elettorale nazionale 681.290
Resto 257.409
Totale **66**

Restano pertanto da attribuire con i resti altri 6 seggi che spettano nell'ordine a: Italia dei Valori – Lista Di Pietro, Lista Pannella, UDC, LA DESTRA-MPA –PP, Fiamma Tricolore (solo resto di 246.409), Popolo delle Libertà.

Sono stati quindi attribuiti con il Verbale dell' UEN (**docc. 1 e 2**) **3 seggi in più** al Popolo delle Libertà e al Partito Democratico, **2 in più** alla LEGA NORD e **1 in più** all'Italia dei Valori – Lista di Pietro.

La soglia di accesso del 4%, quindi, non ha comportato variazioni per la sola UDC che ottiene lo stesso numero di seggi.

I seggi attribuiti in più alle liste sopradette dovrebbero collocarsi, in ragione del principio di proporzionalità, nelle stesse circoscrizioni nelle quali sono stati proclamati eletti parlamentari con i resti del quoziente elettorale di lista, anche se lo stesso varia in relazione alla nuova formulazione dell'art. 21 della Legge 18/1979, e pertanto tra gli ultimi eletti:

1) Per il Popolo della Libertà nelle Circoscrizioni I, II e IV
2) Per la LEGA NORD nelle Circoscrizioni I e III
3) Per la Lista IDV – Lista Di Pietro nelle Circoscrizioni I, IV e V.

Tuttavia occorre procedere ad un ricalcolo poiché il criterio nel caso del PD non è soddisfacente: infatti in base allo stesso criterio che corrisponde ai dati forniti dal Verbale del 26/6/2009 (**doc. 2**) si possono individuare soltanto 2 dei 3 seggi in più

tra gli ultimi eletti nelle Circoscrizioni I e V.
Spettando al PD 19 seggi, il quoziente elettorale di lista passa a 426.013 in luogo dei 370.135 di cui al Modello 85 prospetto III **(doc. 3).**
In base al ricalcolo il PD ottiene 4 quozienti elettorali di lista interi nelle Circoscrizioni I, II e III, 3 quozienti interi nella Circoscrizione IV ed 1 nella Circoscrizione V, con un totale di 16 parlamentari eletti, quindi 3 devono essere attribuiti con i maggiori resti che spettano alla Circoscrizione III (resto 336.010), I (resto 298.734), IV (resto 297.889).
Quindi spetterebbero al PD i seguenti parlamentari europei

	senza soglia	con soglia 4%
Circ. I	**5**	**6 (+ 1)**
Circ. II	**4**	**5 (+ 1)**
Circ. III	**5**	**5**
Circ. IV	**4**	**4**
Circ. V	**1**	**2 (+ 1)**
Totale	**19**	**22**

Dunque i parlamentari eletti in più sono da individuare tra gli ultimi eletti delle Circoscrizioni I, II e V.
Per quanto riguarda le altre liste abbiamo i prospetti seguenti:
PDL : quoziente elettorale di lista rideterminato **415.507**
Quozienti elettorali di lista interi sono 6 nelle circoscrizioni I e IV, 5 nella III, 4 nella II e 2 nella V. I maggiori resti rispetto al quoziente elettorale di lista sono nelle Circoscrizioni I (409.171), IV (376.723) e III (266.771).
Spetterebbero, quindi al PDL i seguenti parlamentari europei

	senza soglia	con soglia 4%
Circ. I	**7**	**8 (+ 1)**
Circ. II	**4**	**5 (+ 1)**
Circ. III	**6**	**6 (=)**
Circ. IV	**7**	**8 (+1)**
Circ. V	**2**	**2 (=)**
Totale	**26**	**29**

I Parlamentari eletti in più del PdL vanno individuati negli ultimi eletti delle Circoscrizioni I, II e IV
LEGA NORD quoz. elett. di lista rideterminato **446.597**
La Lega ottiene quozienti elettorali di lista interi soltanto (invero non costituisce una sorpresa!) nelle Circoscrizioni I e II, e precisamente 3 nella I e 2 nella II. Senza la soglia di accesso spettano alla Lega 7 quozienti elettorali interi, quelli con i resti vanno attribuiti alle Circoscrizioni I (resto 345.051) e III (resto 312.393).
Spetterebbero, quindi alla LEGA NORD i seguenti parlamentari europei:

	senza soglia	con soglia 4%
Circ. I	**4**	**5 (+1)**
Circ. II	**3**	**3 (=)**

Circ. III	**0**	**1 (+1)**
Totale	**7**	**9 (+2)**

I parlamentari in più anno individuati nell' ultimo eletto nella Circoscrizione I e nell'unico eletto della Circoscrizione III.

IdV- Lista di Pietro: quoz. elett. di lista rideterminato **408.440.**

La IdV ottiene un quoziente elettore intero in tutte le Circoscrizioni, **ad eccezione della V e** le spettano 6 parlamentari 2 vanno attribuiti con i resti alle Circoscrizioni IV (resto **279.928)** e I (resto **227.856).**

Alla lista "IdV-Lista DiPietro" spettano quindi i parlamentari europei come da prospetto:

	senza soglia	**con soglia 4%**
Circ. I	**2**	**2(=)**
Circ. II	**1**	**1(=)**
Circ. III	**1**	**1(=)**
Circ. IV	**2**	**2(=)**
Circ. V	**0**	**1(+1)**
Totale	**6**	**7(+1)**

Il parlamentare eletto in più della IdV va individuato nell'unico eletto nella Circoscrizione V Italia Insulare.

Di conseguenza in base alle cifre elettorali nazionali ed ai quozienti elettorali di lista rideterminati 2 seggi sono da attribuire a:

a) RIF. COM. – S. E – PdCI nelle Circoscrizione III (voti 289.063) e IV (voti 278.111);
b) Sinistra e Libertà- Federazione dei Verdi nelle Circoscrizioni IV (voti 356.069) e III (voti 226.180);
c) ASS. POL. NAZ. "LISTA MARCO PANNELLA" nelle Circoscrizioni I (voti 251.479) e III (voti 171.186);
d) "LA DESTRA" – "MPA" – "PP" – "All. Centr. Lib Lib." Nelle Circoscrizioni V (voti 304.871) e IV (voti 221.165).

Gli europarlamentari sono stati attribuiti dai Verbali impugnati

I) Circoscrizione I Italia Nord Occidentale in numero complessivo di (PdL 8 + PD 5 + LN 5+ IdV 2 + UDC 1) = **21**, cioè **2 in più** di quelli assegnati alla circoscrizione;

II) Circoscrizione II Italia Nord Orientale in numero complessivo di (PdL 5 + PD - SVP 5+ LN 3+ IdV 1+ UDC 1) = **15**, cioè **2 in più** di quelli assegnati alla circoscrizione;

III) Circoscrizione III Italia Centrale in numero complessivo di (PdL 6 + PD 6 + LN 1+ IdV 1+ UDC 1) = **15,**cioè **1 in più** di quelli assegnati alla circoscrizione;

IV) Circoscrizione IV Italia Meridionale in numero complessivo di (PdL 8 + PD 4 + IdV 2 + UDC 1) = **15**, cioè **3 in meno** di quelli assegnati alla circoscrizione;

V) Circoscrizione V Italia Insulare in numero complessivo di (PdL 2 + PD 2 + IdV 1 + UDC 1) = **6,** cioè **2 in meno** di quelli assegnati alla circoscrizione. Come vedremo questo squilibrio della rappresentanza territoriale e degli elettori è una delle conseguenze irragionevoli delle modifiche del febbraio alla legge elettorale, dal che si

può dubitare dell'incostituzionalità delle modifiche nel loro complesso, in quanto l'introduzione di una soglia di accesso nazionale non tiene conto del comportamento elettorale differenziato nelle diverse circoscrizioni del paese: basta il dato della Lega Nord per rendere evidente l'assunto: la terza forza politica come numero di europarlamentari eletti, raggiunge il quoziente soltanto in 2 circoscrizioni su 5, mentre liste elettorali che superano agevolmente la soglia di accesso in alcune circoscrizioni non hanno alcuna rappresentanza nel Parlamento Europeo.
Avverso i citati provvedimenti i ricorrenti in epigrafe, rappresentati, domiciliati e difesi come in atti propongono ricorso, oltre che per le ragioni emergenti dalla pregressa narrativa, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 della L. 18/1979, c.m. dalla L. 20 febbraio 2009, n. 10. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Violazione della Decisione del Consiglio Europeo del 20 settembre 1976 n. 76/787 e s.m.i..

Come è possibile evincere dal provvedimento impugnato, l'Ufficio Elettorale Nazionale ha proceduto all'assegnazione dei seggi spettanti all'Italia nel seguente modo: 29 al PdL, 21 al PD, 9 alla Lega Nord, 7 all'IdV, 5 all'UDC ed 1 alla SVP collegata ex art.12 L. n. 18/1979 al PD.
Tale ripartizione è del tutto illegittima in quanto in contrasto con gli artt. 21 e 22 della L. 18/1979, così come modificati dalla L. 20 febbraio 2009, n. 10.
Come è noto, la normativa citata prevede espressamente che art. 21 *"l'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;*
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;
1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;
2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la

maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. ***Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale****;*
3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.
L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.
Art. 22. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20.
Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.
L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati

eletti".
L'assegnazione dei seggi da parte dell'Ufficio Elettorale Nazionale è stata presumibilmente compiuta senza tenere conto dell'inequivocabile disposizione contenuta nell'art. 21, comma 1, n. 2, della l. 20 febbraio 2009, n. 10, il quale prevede chiaramente che ***"si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale"***.
Da quanto è possibile desumere dal tenore del provvedimento impugnato, dopo aver determinato la cifra elettorale nazionale, si sono assegnati i seggi alle liste che "*abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi*", sulla base del quoziente nazionale determinato ai sensi dell'art. 21, c. 1 n. 2, che è pari a **367.808** voti.
Quindi il PdL ha ottenuto n. 29 Quozienti Nazionali Interi (d'ora in poi Q.N.I.), il PD+ SVP n. 22 Q.N.I., la Lega Nord 8 Q.N.I., l'IdV n. 6 Q.N.I., l'UDC n. 5 Q.N.I. Tutte queste liste, le uniche ammesse al riparto, hanno conseguito più di un quoziente nazionale.
Il PdL, il PD e la UDC non hanno eletto, quindi, europarlamentari con i resti.
La Lega Nord (resto di 179.454 voti) e la IdV (resto di 265.201 voti) hanno eletto con i resti un europarlamentare a testa.
Almeno due seggi sono stati illegittimamente, quindi, assegnati "*alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti*", ossia la Lista "Di Pietro Italia dei Valori", che ha ottenuto un resto di 0,71 pari a voti assoluti 265.201 e la "Lega Nord", con un resto di 0,46 pari a voti assoluti 179.454.
Tale assegnazione si dimostra, però, del tutto erronea e contraria a quanto disposto dall'art. 21, comma 1, n. 2) della l. 20 febbraio 2009, n. 10, come del resto argomentato in un esposto tempestivamente depositato in data 23 giugno 2009da parte della lista Sinistra e Libertà- Federazione dei Verdi, disistimato dall'Ufficio Elettorale Nazionale con affermazioni apodittiche a pag 8 del Verbale del 26 giugno 2009, che pertanto è viziato per carenza di motivazione. Della incomprensione del ragionamento svolto nell'esposto di Sinistra e Libertà è sintomatico l'ultimo capoverso di pag. 8 del sopra richiamato Verbale: la questione dei riflessi sui rimborsi elettorali non chiedeva un pronunciamento dell'Ufficio Elettorale, ma era stata svolta per argomentare che tra due possibili interpretazioni fosse preferibile quella conforme a Costituzione, cioè rispettosa dell'art. 51, c. 1 della Costituzione per cui i cittadini hanno diritto di accedere **alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza**. Con l'interpretazione dell'Ufficio Elettorale Nazionale **si prospetta un'incostituzionalità della stessa introduzione di una clausola di sbarramento al 4%, che quindi viene eccepita formalmente anche con richiamo alla parte in fatto nella quale si prospetta una diversa distribuzione dei seggi.**
Dalla corretta applicazione della citata normativa, infatti, dovrebbe conseguire l'assegnazione di un seggio ciascuno alle liste "Sinistra e Libertà" e "Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti Italiani", poiché le loro rispettive cifre elettorali, pari a voti 953.907 voti (SeL) e 1.032. 379 voti (Comunisti-Sinistra Europea), sono, e di gran lunga, superiori ai due maggiori resti delle liste

ammesse al riparto e dello stesso valore assoluto del quoziente elettorale nazionale, pur non avendo superato la soglia di accesso e pertanto non sono state tenute in considerazione e, quindi, per tale ragione non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale.
Come è possibile desumere dalla modalità di assegnazione dei seggi, non si è tenuto conto della chiara ed inequivocabile disposizione contenuta nel comma 1 n. 2 del citato articolo, dal momento che, a seguito della divisione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, per i restanti seggi da attribuire debbono essere considerate non solo le liste con i maggiori resti, ma anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno partecipato all'attribuzione dei seggi e che quindi ***"non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale"***, che possono essere soltanto le liste, che non hanno raggiunto il 4% sul piano nazionale, ma la cui cifra elettorale è superiore ai resti delle liste, che hanno superato la soglia di accesso. Nessuna di queste liste, come dimostreremo matematicamente in prosieguo, non può non conseguire un quoziente elettorale nazionale intero, anzi almeno due se non tre con il 4% dei voti validi. Il 4% è infatti calcolato secondo la formula: **totale dei voti validi espressi: 100 x 4 = soglia di accesso.**
Il quoziente nazionale è calcolato sul totale dei voti validi delle liste, che hanno superato il 4% (voti 26.482.188), diviso per il numero dei seggi (72) ed è pari a voti 367.808 è di solare e matematica evidenza che 4/100 > 1/72 od anche che 1/25 è sempre maggiore di 1/72 tanto più che il numeratore, sul quale si calcola il 4%, è costituito dal totale dei voti validi espressi, mentre il numeratore del quoziente nazionale è dato dal totale dei voti della sole liste che hanno superato il 4%, che è un insieme minore dell'insieme costituito dal totale delle cifre elettorali di tutte le liste presentate.
Pertanto, non vi è chi non veda che hanno diritto all'assegnazione dei seggi restanti anche quelle liste che non sono state considerate nella ripartizione dei seggi a "coefficiente pieno", atteso che non hanno ottenuto sul piano nazionale almeno il 4%.
La disposizione di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, della l. 20 febbraio 2009, n. 10 non sembra lasciare spazio a differenti interpretazioni, tenuto conto di ulteriori e concorrenti profili.
In primo luogo, tale norma è contenuta nel medesimo recente provvedimento legislativo che ha indicato nel 4% la soglia che le liste debbono raggiungere per partecipare alla ripartizione dei seggi a coefficiente pieno, con la conseguenza che non può essere considerata in altro modo se non come una disposizione di "salvaguardia" per le liste che non abbiano ottenuto tale percentuale a livello nazionale. **La deroga alla soglia di accesso non è estranea al nostro ordinamento** (si pensi alle liste espressione delle minoranze linguistiche o alla lista coalizzata che non raggiunge la soglia del 2% ex art. 83, c. 1 n. 6 D.P.R. 361/1957. In tal caso assume rilievo la maggiore cifra elettorale nazionale, quando non si raggiunge la soglia di accesso).
Da un concorrente angolo prospettico, detta disposizione non può essere diretta a consentire una ripartizione dei seggi restanti alle liste che abbiano raggiunto il 4%,

dal momento che non è assolutamente realizzabile, né si è mai realizzata in qualsivoglia ordinamento che distribuisca i seggi, oltre che in base ai quozienti interi in forza dei maggiori resti, l'ipotesi secondo cui una lista ottenga un numero di voti sufficiente a superare detto sbarramento, ma non tale da consentirne la partecipazione alla ripartizione dei seggi a quoziente pieno.
Inoltre, è lo stesso Ministero dell'Interno ad aver confermato, nei fatti, l'interpretazione prospettata dall'odierna ricorrente.
Con comunicato in data 24 febbraio 2009, infatti, il Ministero ha reso noto che con la l. 20 febbraio 2009 n. 10, entrava in vigore il "*quoziente elettorale del 4 %*", segnalando che in virtù di tale sbarramento sono individuate "*le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi*", ma anche che "*si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale*".
In questa prospettiva, d'altra parte, appare evidente come alla citata disposizione non possa essere attribuito "*altro senso che quello fatto palese dal* ***significato proprio delle parole*** *secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*", come prescritto dall'art. 12, comma 1, delle Disposizione sulla legge in generale.
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che *"a norma dell'art. 12 delle preleggi, nell'interpretazione delle norme giuridiche si può procedere alla ricerca dell'effettiva* mens legis, *sul presupposto che il legislatore abbia inteso sancire una norma diversa da quella che è resa manifesta dalla sua dizione letterale, solo nei casi in cui la lettera della legge non sia chiara ed inequivoca"* (Cass. civ., 27 ottobre 1983, n. 6363).
L'orientamento è stato più recentemente confermato dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che *"nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della* "mens legis"*, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore"* (Cass. civ. Sez. I, 06 aprile 2001, n. 5128).
Al di là dei ragionamenti appare decisiva come già detto in precedenza, la semplice formula matematica per cui 4/10, come 1/25 è sempre maggiore di 1/72.
A differenti conclusioni non è possibile giungere neanche riconoscendo il più ampio rilievo alla relazione dei senatori relatori Ceccanti e Malan, i quali hanno evidenziato, che la norma di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, della l. 20 febbraio 2009, n. 10 si "*pone come norma di chiusura anche dopo l'introduzione dello sbarramento al 4 per cento. Infatti, non essendo il numero di seggi spettanti all'Italia inserito nella legge, che opera un rinvio alle fonti europee (attualmente il rinvio e` al Trattato di Nizza), in via meramente astratta, a sbarramento invariato, potrebbe essere ipotizzabile una diminuzione del numero dei rappresentanti italiani al di sotto dei venticinque. In tal caso, in assenza dell'ultimo periodo, vi sarebbe il rischio di ritenere escluse dall'assegnazione dei resti anche liste che avrebbero superato lo sbarramento, ma*

che non avrebbero raggiunto il quoziente elettorale nazionale, che in quel caso sarebbe superiore al 4 per cento (se i seggi fossero, ad esempio, venti, il quoziente sarebbe del 5 per cento)". Sebbene la norma non contenga né poteva contenere il riferimento al totale dei seggi, tali seggi erano ben noti al legislatore dal momento che ne ha tenuto conto nella ripartizione dei seggi tra le cinque Circoscrizioni in relazione al numero di abitanti delle Circoscrizioni stesse ed inoltre il numero dei parlamentari assegnati all'Italia è contenuto in un Trattato Internazionale già ratificato prima della modifica della legge elettorale delle europee (Cfr. l'art. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea allegato al Trattato di adesione dei predetti Stati all'Unione europea, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005, ratificato e reso esecutivo con legge 9 gennaio 2006, n. 16; richiamato anche dal DPR del 1 aprile 2009 di convocazione dei comizi elettorali).
Per poter dare un senso all'interpretazione, i senatori Ceccanti e Malan sono costretti a scendere al di sotto dei 25 rappresentanti per l'Italia. È un'ipotesi manifestamente assurda perché una tale riduzione per mantenere un minimo di proporzionalità tra i 27 Stati dell'Unione Europea significherebbe far scendere a 1 o 2 Parlamentari, massimo 3, un buon numero di Stati, la maggioranza di essi. Una tale riduzione non raggiungerebbe mai l'unanimità necessaria per l'approvazione del Trattato a prescindere a quel punto dai problemi per la sua ratifica. **Il parlamento italiano** approvando la modifica alla legge elettorale europea **non poteva** neppure **ignorare di aver approvato** con la **L. 2 agosto 2008 n. 130,** cioè pochi mesi prima, la ratifica del Trattato di Lisbona, **che** quando entrerà in vigore **porterà i seggi dell'Italia a 73, quindi i seggi spettanti all'Italia sono destinati ad <u>aumentare</u> e non a diminuire.**
Appare in tutta evidenza, infatti, che tale lettura del dato normativo è intervenuta in un momento successivo alla stesura del provvedimento legislativo, col solo scopo di limitarne la portata nota agli stessi relatori.
L'interpretazione data successivamente dai relatori è la diretta conseguenza dell'impossibilità di modificare la disciplina, alla luce degli strettissimi tempi nei quali il Parlamento si era trovato costretto a provvedere per apportare modifiche alla legge per l'Elezione dei componenti del Parlamento Europeo. L'interpretazione dei relatori è stata data in un solo ramo del Parlamento e dopo che la norma era già stata approvata nell'altro ramo il 3 febbraio 2009 e la legge era politicamente immodificabile. Semmai aver tentato di salvare una norma, che appariva incongrua rispetto all'obiettivo di eliminare anche dal Parlamento Europeo tutte le forze politiche non presenti in quello nazionale, avvalora l'interpretazione data dai ricorrenti, che appariva fondata agli stessi senatori relatori.
Come detto, pertanto, l'ipotesi prospettata dai relatori, infatti, si configura come un'opzione praticamente e teoricamente irrealizzabile, in presenza di una soglia di accesso del 4%. La fissazione della soglia era la questione all'attenzione del Parlamento, non quella del numero dei seggi,tanto che vi erano sul tavolo altre ipotesi del 3% ovvero del 5%: soltanto con soglie più basse (molto più basse) si può verificare che non raggiunga un quoziente intero, chi superi la soglia.

La creazione di un'interpretazione postuma, del tutto slegata rispetto alla interpretazione desumibile dal dato letterale, appare ancor più evidente se solo si osserva che nei lavori preparatori al progetto di legge non era mai stata prospettata tale funzione della norma dell'art. 21, comma 1, n. 2, della l. 20 febbraio 2009, n. 10.
Ciò chiarito, è di solare evidenza che la norma citata non possa essere interpretata in altro modo se non quello di consentire la partecipazione all'attribuzione dei seggi residui distribuiti in base ai maggiori resti anche a quelle liste che non abbiano raggiunto il 4% dei voti, secondo un'operazione ermeneutica costituzionalmente orientata.
L'ultimo periodo del n. 2 dell'art. 21 ("*Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale*") può essere intesa come un'apertura alle liste minori che non hanno superato la "soglia di sbarramento" del 4%. Le rispettive cifre elettorali vengono equiparate ai resti, ai fini dell'attribuzione dei seggi non suscettibili di essere attribuiti con "quoziente intero", pur nell'ambito di criteri di calcolo che favoriscono questa attribuzione con "quoziente intero" (attraverso la mancata considerazione dei resti della divisione della somma dei voti riportati dalle liste ammesse al riparto ovvero della somma delle rispettive cifre elettorali per i seggi da assegnare).
Non solo, tale apertura a liste minori con rispettabile cifra elettorale nazionale, che non superano la soglia di accesso, si adegua allo spirito ed alla lettera delle Decisioni del Consiglio Europeo, che in più luoghi (ad. es. artt. 2 e 7) sottolineano il carattere proporzionalistico del voto per il Parlamento Europeo.
Nella denegata ipotesi che siano possibili due interpretazioni, si impone di scegliere, comunque, quella conforme al carattere proporzionale delle elezioni, più volte ribadita nella soprarichiamata Decisione del Consiglio Europeo.
Le liste minori (al di sotto della soglia del 4%) vengono così ammesse al riparto dei resti e, cioè, dei seggi non assegnati mediante quoziente intero.
Questa ricostruzione interpretativa, del tutto piana e ragionevole, rispondente anche ad un'intima equità, viene, come sopra detto, contrastata nella relazione al disegno di legge dai relatori Ceccanti e Malan, ipotizzando che in futuro la rappresentanza italiana possa essere ridotta a meno di 25 seggi.
Si tratta di una tesi indiscutibilmente acuta, ma forse "troppo": perché trascura di considerare che, in assenza di una soglia di sbarramento legale, l'accesso al riparto dei resti anche delle liste che non hanno conseguito alcun quoziente intero deve ritenersi pacifica. Nel sistema ex DPR 361/1957 che ha governato le nostre elezioni per oltre trentacinque anni si era ritenuta necessaria una disposizione esplicita (art. 83) per escludere dal riparto dei resti le liste che non avessero riportato alcun quoziente interno; ciò perché, nel silenzio, sarebbe stata pacifica la loro partecipazione a tale riparto. E lo era nel sistema proporzionale regionale. Non si parla di quei sistemi elettorali, pur proporzionali, ma governati dal "metodo d'Hondt" (vecchi sistemi elettorali del Senato, dei Comuni e delle Province), perché questo metodo, come è noto, non dà resti (e, dunque, esclude il problema, prima ancora di risolverlo). Se attribuisce i seggi secondo proporzione, non si vede perché questa

regola generale debba essere derogata sol perché una lista non ha riportato alcun quoziente intero. L'applicazione delle regole generali conduce, linearmente, *de plano*, a tale risultato, senza che occorrano ulteriori deroghe od ulteriori chiose interpretative, a meno che non si parli di un Paramento distratto, che non sa quello che sta facendo ovvero che deve ubbidire unicamente ad ordini di scuderia impartiti da coloro, che hanno, con le liste bloccate, il potere di **nomina** dei parlamentari, **prima della loro formale elezione**.

La disposizione, tuttavia, esiste ed, allora, deve presumersi (fino ai limiti della possibilità) che abbia un senso giuridico preciso. E questo senso giuridico non può che essere, allora, quello formulato in una prima ipotesi ricostruttiva: il senso per cui questa disposizione viene intesa come un'apertura alle liste minori che non hanno superato la "soglia di sbarramento" del 4%, equiparando a questi fini le cifre elettorali delle liste minori ai resti delle liste maggiori (equiparazione che non è scritta nella regola generale e che abbisogna, quindi, di un esplicito riconoscimento).

Si affermano, nella logica "debole", nella logica del dialogo alcune regole di corretto discutere, *committements*, *committements store*, secondo i teorici moderni (cfr. CANTÙ P. – TESTA I., *Teorie dell'argomentazione – Un'introduzione alle logiche del dialogo*, Milano 2006, 102 ss.); *obligationes*, secondo i logici medievali (cfr. W. K. KNEALE – M. KNEALE, *Storia della logica*, trad. it., Torino 1962, 272-73), fra cui assume **un rilievo primario** quella per cui **le parole impiegate debbono intendersi**, fino ai limiti del possibile, **non inutili**; ciò, nell'interpretazione delle leggi, viene declinato come criterio della "non ridondanza" (V. MARINELLI, *Ermeneutica giudiziaria*, Milano, 1996, 124: la ridondanza è, per l'interprete, un'ipotesi estrema e residuale, da accogliere solo quando nessuna altra risulta possibile), apparentemente secondario, in realtà fondamentalissimo (G. CARCATERRA, *L'argomento a contrario*, in AA. AA., (a cura di Sabino Cassese, Gaetano Carcaterra, Marco D'Alberti e Andrea Bixio), *L'unità del diritto – Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica*, Bologna 1994,spec. 222 ss.). Questo è, appunto, un caso nel quale la disposizione non avrebbe senso o sarebbe del tutto inutile, ove non intesa nell'unico senso per cui è utile: quello indicato come evidente ad una prima lettura. L'esame più profondo della disposizione esclude altri significati diversi da quello immediatamente percepibile: ed, allora, conferma definitivamente il detto significato.

Non solo, come vedremo, questa interpretazione è l'unica possibile per evitare di travolgere la clausola di sbarramento nella sua totalità per violazione di diverse disposizioni costituzionali ed europee, che esamineremo partitamente.

2.-Violazione degli articoli 3, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, nonché della Decisione del Consiglio Europeo del 20 settembre 1976 n. 76/787 e successive modificazioni e integrazioni.

Sinistra e Libertà ha ottenuto 957.822 voti, Lega Nord e l'Italia dei Valori ottengono con i resti un deputato europeo in più con rispettivamente 179.454 e 265.201 voti. La cifra elettorale nazionale di Sinistra e Libertà (come del resto la lista Comunisti Sinistra Europea) è superiore al quoziente elettorale nazionale in base al quale le due

formazioni hanno eletto 8 e 6 deputati europei. Con la legge previgente avrebbe eletto agevolmente due deputati europei, come si è in precedenza dimostrato. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione (art. 1). In una democrazia rappresentativa la forma più alta di esercizio della sovranità è costituita dalla partecipazione al processo elettorale. Una legge elettorale che non tenga conto del principio di eguaglianza dei cittadini viola l'art. 3 Cost. L'interpretazione prospettata consente di attenuare gli effetti dell'introduzione di una clausola di sbarramento, pur senza contrastarne la logica. Si tenga presente che nel Parlamento Europeo non si pone il problema della frammentazione della rappresentanza al fine di assicurare la stabilità dell'esecutivo.
Nell'unica altra elezione nella quale è previsto uno sbarramento al 4% nazionale e con lo stesso corpo elettorale di cittadini italiani, composto da tutti i cittadini di maggiore età, cioè quella per la Camera dei Deputati, la soglia per il rimborso delle spese elettorali è fissato allo 1% (art. 9 L. n. 515/1993). Il costo della campagna elettorale per la Camera dei Deputati e per il Parlamento Europeo è equiparata dal legislatore ed è data dalla somma risultante dalla moltiplicazione del numero degli iscritti alle liste elettorali per 5 euro, da distribuire sulla base di 1 euro per ogni anno della legislatura. L'assegnazione della somma spettante ad ogni formazione politica è di competenza del Presidente della Camera sia nell'uno che nell'altro caso.
E' del tutto irragionevole e discriminante che in un caso spetti un rimborso conseguendo lo 1% dei voti validi espressi, mentre nell'altro occorra conseguire il 4% dei voti validi espressi. La violazione dell'art. 3 Cost. si pone sia rispetto agli elettori, che ai candidati, che ai partiti politici. Gli elettori, infatti, nel sistema Camera dei Deputati hanno un'altissima probabilità che la quota del rimborso a loro commisurata sia destinata alla lista o formazione politica per la quale hanno votato. I candidati delle liste, che non superassero, la soglia di sbarramento alle Europee, che sono anche elettori, sono chiamati a finanziare le liste concorrenti a differenza di quanto avviene per l'elezione della Camera dei Deputati. I partiti politici dovrebbero affrontare campagne elettorali dello stesso tipo, cioè su tutto il territorio nazionale ed all'estero (in quest'ultimo caso con diverse modalità nei due tipi di elezione) cioè programmare una attività di propaganda con una diversa alea di poter ottenere un rimborso, in assenza di ogni diversa regolamentazione dei partiti politici in relazione alla loro dimensione di iscritti ed elettorale,ma a volte in relazione ad avvenimenti passati per l'esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste. Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi al pari delle liste, che hanno superato il 4%, non ha dovuto raccoglier firme di sottoscrittori.
Le elezioni del parlamento europeo, oltre che dalle disposizioni nazionali legislative e costituzionali sono rette da normative europee. Tra queste assume particolare rilevanza la Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 e successive modificazioni n. 76/787/CECA/CEE/EURATOM (Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto).
Nell'art. 1, c. 3 è stabilito che l'elezione si svolge a **suffragio universale diretto, libero e segreto**. Nei successivi articoli sono ribaditi altri principi come nell'art. 2

(“*In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza* ***pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.”)*** ovvero nell'art. 7 “*Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.*
Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri ***non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.*** Questi articoli rappresentano i principi, cui successivamente si è consentito di derogare con l'art. 2 bis (da ultimo con art. 1 della decisione 2002/772/CE/EURATOM) per il quale “*Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi”*.
Come ogni norma derogatoria e perciò eccezionale deve essere di stretta interpretazione e, pertanto, ogni qualvolta sia fissata una soglia di accesso in presenza di diverse possibili interpretazioni deve essere preferita quella che va nella direzione di un maggior rispetto del carattere proporzionale del voto. Nel caso di specie attribuendo tale rispetto si ottiene attribuendo alle liste che non hanno raggiunto la soglia del 4% i seggi da attribuire coi resti, quando la loro cifra elettorale sia superiore ai resti delle liste che hanno ottenuto dei quozienti elettorali nazionali interi.
In un Parlamento,nel quale non sono rappresentate tutte le liste di candidati, che non abbiano ottenuto il 4% dei voti a scala nazionale per la Camera dei Deputati e del 8% a scala regionale per il Senato, ma soprattutto nel quale i Parlamentari, a causa della liste bloccate, sono prima nominati che eletti, si potrebbe pensare, che la volontà del legislatore sia ispirata dal desiderio di conservare il monopolio della rappresentanza e di distruggere o depotenziare tutte le altre forze politiche che costituiscano un pericolo per tale monopolio.
Se così fosse la nostra democrazia sarebbe in pericolo, ma i ricorrenti vogliono credere che l'art. 67 della Costituzione non sia stato di fatto abrogato e che pertanto, i nostri parlamentari, che ad ogni piè sospinto si proclamano ligi alla Costituzione, anche attraverso le dichiarazioni dei loro Presidenti, nell'esercizio delle loro funzioni rappresentino la Nazione e non i personali interessi loro, dei partiti di appartenenza od addirittura del capo politico, cui debbano riconoscenza, per averli collocati in posizione utile nella lista bloccata.
La volontà di avvantaggiare le liste di candidati, che superino il 4% dei voti validi espressi non è messa in discussione, se non si viola l’art. 51 della Cost. ma che si voglia riservare solo ad esse la totalità dei seggi attribuiti all'Italia non è altrettanto sicuro e per di più, se questa fosse l'unica interpretazione possibile, si porrebbe un indubitabile problema di costituzionalità della normativa sulla soglia di accesso in relazione della consustanziale norma sul finanziamento dei costi della campagna elettorale ex art. 16 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, che costituisce attuazione dell'art. 51 Cost.. Come si esporrà in seguito, **se in violazione ai principi desunti dal complesso della normativa sul finanziamento delle campagne elettorali** per il

rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica (art. 9 l. n. 515/1993) e degli stessi consigli regionali (art.1 l. n. 659/1981 e art. 6 l. n. 43/1995), **soglia di accesso al riparto dei seggi e soglia per ottenere il rimborso delle spese elettorali dovessero coincidere, si prospetterebbe una violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione anche in relazione agli articoli 2, 48 e 49 della nostra Carta fondamentale.**

La presenza di un "DIRITTO DI TRIBUNA" per le formazioni minori non è incompatibile con la ratio della riforma introdotta con la legge n. 10/2009 e come già detto c'è il precedente delle liste delle minoranze linguistiche e quello della lista coalizzata, che abbia la maggiore cifra elettorale nazionale, pur non raggiungendo la soglia del 2% (art. 83 DPR 361/1957).

La tutela delle minoranze linguistiche discende dall'art. 6 della nostra Costituzione e quindi si giustifica una disparità di trattamento. Tuttavia la tutela del pluralismo politico e del diritto di accedere a cariche elettive in condizioni di uguaglianza non ha minore rilievo costituzionale, anche in considerazione dell'art. 3 della stessa Carta Costituzionale per cui i cittadini sono uguali senza distinzione, **tra l'altro, di lingua.**

Il quoziente elettorale nazionale, con il nuovo sistema è destinato ad abbassarsi rispetto alle precedenti elezioni europee, malgrado la diminuzione dei seggi attribuiti all'Italia rispetto alle elezioni del 2004 (78), perché la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste, che hanno superato la soglia del 4% è intuitivamente minore della somma di tutte le cifre elettorali delle liste:soltanto le liste "Socialismo e Libertà – Federazione dei Verdi", "Ass. Politica Nazionale Lista Pannella" e "Rif. Com. – S.E.-PdCi" hanno superato il 9% dei voti validi espressi. Il fenomeno dei seggi da attribuirsi coi resti è, quindi, ridotto.

Si accennava sopra alla relazione tra le norme elettorali e quelle disposte per il rimborso delle spese per la campagna elettorale. Le norme sui rimborsi sono norme di principio del nostro ordinamento (legge n. 157/1999, come modificata dalla legge n. 156/2002) tanto, che sono in vigore malgrado l'esito positivo di un *referendum* popolare ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione della legge sul finanziamento dei partiti politici.

Per le sue caratteristiche di elettorato attivo e di ambito nazionale, le elezioni europee hanno come termine di paragone le elezioni per la Camera dei Deputati, infatti il Senato è eletto a base regionale (art. 57 Cost.) e dai cittadini che abbiano compiuto i 25 anni di età (art. 58 Cost.). Le elezioni regionali sono elezioni in un ambito territoriale delimitato e non contestuali in tutte le regioni. Inoltre la responsabilità della erogazione dei rimborsi dei costi per le campagne elettorali per la elezione della Camera, del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali spetta al Presidente della Camera (art. 1, c. 2 della l. n. 157/1999), il Presidente del Senato della Repubblica provvede, invece, unicamente per i contributi elettorali per il rinnovo della Camera, che presiede.

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la **soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi** (art. 9, c. 3, primo

periodo della l. n. 515/1993 e succ. m. i.), quando la **soglia** di accesso di singole liste alla **ripartizione** dei **seggi è** del **4%** (art. 83 del DPR 361/1957, come modificato dall'art. 1 c. 12 della l. n. 270/2005). E' ben vero, che la coeva norma per le elezioni europee non prevedeva alcuna soglia percentuale di voti validi conseguiti per il rimborso delle spese elettorali, bensì è "*stabilito un contributo in favore dei partiti e movimenti che abbiano* ***ottenuto almeno un rappresentante***" (art. 16, c. 3, primo periodo della legge cit.). Non vi era contraddizione tra le due norme sul rimborso, perché nel 2004 ottennero rappresentanti formazioni con lo 0,7% dei voti validi (Fiamma Tricolore) e nel 1999 il Partito dei Pensionati ottenne un rappresentante con lo 0,8% e nelle prime elezioni a suffragio universale (1979) la Lega Nord.
In nessuna delle norme per il rimborso delle spese elettorali vi è coincidenza tra la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi ed il requisito per beneficiare dei rimborsi elettorali, anzi se consideriamo anche le soglie per le coalizioni di liste la differenza permane, anche per le liste coalizzate, la differenza è ancora più importante: 10% soglia di accesso e 1% soglia di rimborso.
Per il Senato della Repubblica per il rimborso occorre un eletto nella regione, ma anche i gruppi di candidati, "*che abbiano conseguito almeno il* ***5% dei voti*** *validamente espressi in ambito* regionale" (art. 9, c. 3, terzo periodo l. n. 515/1993), quando la soglia di accesso ordinaria per una lista è pari all'**8% dei voti** validi calcolati su base regionale (art. 14 d.lgs. n. 533/1993 come modificato dall'art. 4, c. 6 della legge n. 270/2005). Prima dell'istituzione del collegio unico regionale aveva diritto al rimborso un candidato non eletto,che avesse conseguito "*nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi*" (art. 9, c. 3, ult. periodo legge cit.).
Nelle elezioni regionali, pur estranee al ragionamento per i motivi sopra addotti, la primitiva norma (art. 1 della l. n. 659/1981) prevedeva sì il rimborso a condizione di avere almeno un eletto, ma in assenza di una soglia di accesso regionale, anzi "*in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni*" (ora cfr. art. 6 l. n. 43/1995).
Soltanto per le elezioni europee, se non si accetta l'interpretazione fornita dai ricorrenti, verrebbero a coincidere le due soglie di accesso al riparto dei seggi e di diritto al rimborso delle spese elettorali.
Questa disparità di trattamento crea qualche problema in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto le liste che concorrono alle elezioni Europee sono trattate peggio, senza che ve ne sia una ragione, di quelle che concorrono alle elezioni politiche nazionali o alle elezioni regionali.
A mio avviso la lesione costituzionale è ancora più evidente in relazione all'art. 51, c. 1, primo periodo, della Costituzione, che trascrivo unicamente per ragioni espositive, perché di sicuro ben noto ai componenti dell'Ufficio elettorale nazionale: "***Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere*** *agli uffici pubblici e* ***alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza****, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*".
Tale disposizione è da leggere anche in relazione al diritto di associarsi liberamente in

partiti all'art. 49 Costituzione, impone che si offrano le stesse possibilità di concorrere, non certo di essere eletti. Dagli artt.14 e 14 bis del DPR 361/1957 si desume l'equivalenza tra partiti (che sono anche formazioni sociali ex art. 2 Cost.), o gruppi politici organizzati, e le liste concorrenti alle elezioni. Un partito politico in quanto tale,cioè una libera associazione di cittadini, ha diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Nel nostro ordinamento la forma più rilevante è quella di partecipare alle competizioni elettorali: ne consegue che le limitazioni alla partecipazione di partiti politici non devono essere irragionevoli e/o arbitrarie.
Le norme sul rimborso delle spese elettorali hanno questa funzione, dopo che è stato escluso un finanziamento diretto ai partiti in quanto tali.
Il rimborso avviene dopo le elezioni in proporzione ai voti ottenuti e pertanto tutte le liste ricorrono ad anticipazioni bancarie e il legislatore ne ha preso atto.
In virtù delle modifiche apportate al comma 6 dell'art. 1 della L 157/1999 le somme erogate o da erogare a titolo di rimborso per le spese elettorali possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
Tale ultima possibilità è estesa dalla novella ad "ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici".
Ai sensi del nuovo art. 6-bis della L 157/1999, introdotto dall'art. 39-quaterdecies del D.L. 273/2005, i rimborsi elettorali erogati ai partiti ai sensi della legge 157/1999 sono posti a garanzia (ai sensi dell'art. 2740 del codice civile) dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici, che ne sono beneficiari.
Orbene la concessione di un'anticipazione garantita dai futuri rimborsi elettorali è attività libera delle banche, che perciò devono valutare la solvibilità potenziale del debitore.
Nessun problema per le liste che nelle elezioni politiche del 2008 abbiano superato la soglia del 4%, ma che succede per liste che si presentano per la prima volta?
A loro l'anticipazione non sarà concessa ovvero sarà fatta a condizioni più onerose o dietro presentazione di maggiori garanzie.
Le nuove liste ed i candidati di tali liste non concorreranno a cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Si toglie, perciò, la possibilità stessa di concorrere al raggiungimento della soglia di accesso. Proprio le nuove liste, tanto per fare un esempio "Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi", hanno tra l'altro la necessità di far conoscere un nuovo simbolo agli elettori potenziali.
Se non possono accedere alle anticipazioni bancarie e perciò non potranno fare propaganda elettorale, chi deciderà la composizione della delegazione italiana al Parlamento Europeo? Le banche o gli elettori?
Tutti possono comprendere bene la portata di questo quesito per una democrazia rappresentativa, quale è quella disegnata dalla nostra Costituzione e dai trattati istitutivi dell'Unione Europea.
Qui non è un problema di *dura lex, sed lex*, sarebbe così se i rimborsi fossero

proporzionali ai voti ricevuti, invece l'ammontare totale dei rimborsi da distribuire non è commisurato ai voti ottenuti bensì agli iscritti alle liste elettorali (art. 1, c. 3 e 5 L 157/1999) ed è pari ad un Euro per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, cioè Euro 5 per ogni cittadino iscritto alle liste elettorali.
Non è questa la sede per discutere il criterio, anche se i ricorrenti hanno forti perplessità su un sistema che non chiede di rendicontare le spese sostenute affinché il rimborso (così è definito dalla legge) non ecceda, comunque, la somma che si è effettivamente spesa e che non sia commisurato ai voti ottenuti, senza spartizione dei voti bianchi o nulli o degli elettori astenuti e di quelli che hanno votato per formazioni che non hanno superato la soglia,che dia diritto al rimborso.
Lasciamo pure questi problemi ad una riforma del finanziamento della politica. Va, invece, affrontato subito, **proprio per rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, il fatto che,** con la legislazione vigente, **gli elettori, ma anche i candidati, di liste, come una delle ricorrenti, che non raggiungessero il 4% dovrebbero dare il proprio obolo di Euro 5 (1 Euro annuo moltiplicato gli anni di durata della legislatura) alle liste non gradite e concorrenti.**
Appare evidente l'irragionevolezza della norma ed il suo contrasto con lo stesso buon senso, oltre che discriminatoria tra i cittadini che votino o si candidino per liste che raggiungano o no il 4%.
Le liste escluse dal Parlamento nazionale in forza della legge elettorale vigente per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica sono già penalizzate per la presentazione delle liste, perché devono ricercare le firme di presentatori per ogni circoscrizione e con la soglia di accesso anche per il Parlamento Europeo saranno ulteriormente penalizzate per il prossimo rinnovo del Parlamento Europeo.
La democrazia non è cristallizzare un certo assetto politico, ma anche favorire l'accesso di nuove forze politiche. L'art. 49 della Costituzione non può essere interpretato nel senso che il diritto di associarsi liberamente in partiti politici "***per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale***", si limiti ai partiti già rappresentati in Parlamento. Una siffatta interpretazione inciderebbe persino sul diritto di voto, che ex art. 48 Cost. deve essere libero ed uguale, oltre che personale e segreto. Si può parlare di voto libero se si pongono limitazioni intollerabili alla rappresentanza? Si può parlare di voto uguale, quando i cittadini, iscritti alle liste elettorali, che hanno votato per liste sotto soglia devono concorrere al finanziamento delle liste avversarie? Si mette in discussione la stessa sovranità popolare richiamata dall'art. 1 Cost, **se una frazione del popolo fosse esclusa**, non tanto dalla rappresentanza, quanto **dalla stessa possibilità di concorrere alla rappresentanza.**
Nessuno ha diritto di eleggere candidati graditi ma tutti hanno diritto di concorre alle elezioni, sia sotto il profilo dell'elettorato attivo che passivo in condizioni di eguaglianza, come dal combinato disposto degli artt. 48, c. 2 e 51, c. 1 della Costituzione.
Il problema di assicurare una effettiva competizione elettorale si è posto anche in altri ordinamenti europei e l'esame di costituzionalità si è sempre concluso negativamente

per normative che penalizzassero la competizione elettorale attraverso una discriminazione sui rimborsi dei costi della campagna elettorale. Particolarmente illuminante è il caso francese.
Per tale caso si rinvia allo scritto "**Il modello francese di regolazione del finanziamento della politica"** *di Roberto BORRELLO sito Astrid* (http://www.astrid-online.it/--il-finan/Note-e-con/BORRELLO-Sistema-francese.pdf).
In Francia il collegamento tra elezioni ed esercizio della sovranità popolare è più netto, poiché l'art. 3 Cost. "*sancisce che la sovranità popolare, una ed indivisibile, appartiene al popolo che la esercita a mezzo del referendum ed a mezzo di rappresentanti eletti a suffragio universale libero e segreto*". Per l'art. 4 "*i partiti politici possono essere liberamente costituiti ed altrettanto liberamente possono svolgere la propria attività, concorrendo all'espressione del suffragio e dovendo rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia*". Dunque il nostro art. 49 Cost. pone meno vincoli ai partiti politici.
La dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, incorporata nella vigente Costituzione francese statuisce all'art. 6 che tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle cariche pubbliche in base alle loro capacità e "*senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti*", anche su questo punto il nostro articolo 51 Cost. contiene meno limitazioni sul diritto di accesso, essendo stata modificata l'originaria formulazione della I Sottocommissione, che comprendeva il riferimento "*alle loro attitudini e facoltà*".
Da questi principi e di quelli che il CONSIGLIO COSTITUZIONALE francese ha ritenuto facciano parte del "Blocco di costituzionalità" (fondamentali diritti di libertà, compresi quelli aventi valore strategico per la democrazia, nell'ottica della formazione della volontà popolare, quali la libertà di **manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione**) emerge come la competizione per l'influenza sui processi di estrinsecazione diretta o in forma rappresentativa della sovranità popolare debba **obbedire** in Francia a quei **principi (eguaglianza delle opportunità e correttezza ecc.)** che sono ben radicati nelle moderne democrazie.
Il diritto della finanza politica francese è al momento tra quelli più completi ed organici delle democrazie occidentali *(pag. 2 cpv. 1 del par. 2 op. cit.) per l'acquisizione di risorse da parte dei candidati e spesa delle medesime nel contesto della campagna elettorale.* In Francia come in Italia ci sono limiti alla capacità di spesa dei candidati ed al finanziamento dei privati alla campagna elettorale e pertanto l'intervento pubblico è il naturale contrappeso a dette limitazioni. **Una disparità di trattamento della pubblica amministrazione si configurerebbe da noi come una violazione dell'art. 97 Cost.**
In Francia è previsto un rimborso effettivo dei costi connessi alla campagna elettorale dopo deposito dei conti e subordinato all'ottenimento del 5% dei voti per elezioni legislative, presidenziali, locali ed europee.
In Francia non vi è coincidenza tra quorum per essere eletto e rimborso anche se la soglia è elevata, inoltre si tratta di rimborso di spese effettivamente sostenute e non di distribuzione di una somma calcolata sul numero degli elettori iscritti,

come in Italia, cioè non ci si avvantaggia a spese di chi non supera la soglia.
Per le elezioni europee il tetto di spesa è di 8,5 milioni di euro per ciascuna lista.
Il finanziamento pubblico diretto era diviso in due frazioni:
a) la prima è proporzionale al numero dei voti ottenuto al primo turno delle ultime elezioni legislative La condizione per accedere è quello di presentare candidati che abbiano ottenuto ciascuno almeno l'1% dei voti validi espressi in almeno ***cinquanta circoscrizioni.***
b) la seconda è proporzionale al numero dei parlamentari a condizione di avere *i requisiti per partecipare alla prima frazione.*
Per quanto riguarda il primo criterio esso nel 1993 prevedeva solo l'avvenuta presentazione di 50 candidati, mentre nella normativa precedente era stata prevista nel 5%, ma il CONSIGLIO COSTITUZIONALE aveva dichiarato ***incostituzionale tale percentuale in quanto troppo elevata in ordine alla necessità di far accedere al finanziamento anche realtà politiche emergenti o minoritarie*** (Cons. Const. decisione 89-271 DC del Gennaio 1990). Nel 2003 è stata introdotta la soglia del 1%, che restringe la soglia di accesso, ma tuttavia ancora in grado di garantire una platea abbastanza ampia di soggetti politici ***Successivamente è stata reintrodotta la soglia del 5% (art. L52-11-1 Code Electoral) ma non più collegata alla presentazione in almeno 50 collegi, ma riferita al singolo collegio.***
Sulla Germania si rinvia al testo "**Il finanziamento della politica in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d'America** *Camera dei Deputati XV Legislatura Documentazioni e Ricerche n. 31 del 3.XI.2006* (http://www.astrid-online.it/--il-finan/Documenti/Dossier-n.31-finanziamento-partiti.pdf)".
Nel 1966 il tribunale costituzionale federale dichiarò incostituzionale ogni forma di sovvenzione pubblica ai partiti **ammettendo soltanto il rimborso delle spese elettorali**
Dopo la sentenza della BverfG del 2004 (2 BvE 1/02 del 26.10.2004 che ha annullato disposizioni quali l'art. 18 comma 4 3° periodo della Legge Elettorale perché rende difficile il sorgere di piccoli partiti e la loro affermazione nella competizione politica. La regolamentazione presenta il ***pericolo di una perdita del pluralismo politico e quindi una limitazione della concorrenza fra partiti,***
Il Drei-Länder-Quorum svantaggia contro il principio di eguaglianza i partiti il cui programma si limiti, in consonanza con l'art. 2 c. 1, 1° periodo della legge sui Partiti politici, ad un singolo Land, nei confronti dei competitori che agiscano sull'intero territorio.
I CASI DI FRANCIA E GERMANIA SONO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI della tesi che soglia di accesso per avere diritto a una rappresentanza parlamentare e quorum di voti per avere diritto al rimborso delle spese elettorali rispondono a logiche diverse.
Proprio la Germania è l'esempio più interessante perché è stato il primo paese ad introdurre la cosi detta clausola di accesso o di sbarramento per accedere alla rappresentanza parlamentare, che al 5% è più elevata che in Italia. In Germania come si ricava dalla sentenza della BverfG, 2 BvE 1/02 del 26.10.2004, il limite

per aver diritto al rimborso è di aver ottenuto lo 0,5% dei voti nelle precedenti elezioni per il Bundestag o il Parlamento Europeo, con esclusione però dei partiti regionali.
In Francia, con un sistema maggioritario con eventuale ballottaggio il rimborso viene dato sulla base dei voti ottenuti da ciascun candidato al I° turno, quando (invece, per essere eletti occorre la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.
La novella introdotta in febbraio alla legge elettorale europea, se non si accetta l'interpretazione dei ricorrenti in relazione all'attribuzione di europarlamentari con i resti alle liste sotto soglia con la maggiore cifra elettorale nazionale, viola sotto diversi profili gli Artt. 48 (*"Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico*") e 51 ("*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*") della Costituzione.
Voto personale si deve intendere come voto diretto dell'elettore al candidato o alla lista di candidati di sua scelta. Tale interpretazione è rafforzata dalla normativa europea di riferimento, cioè la Decisione del Consiglio Europeo del 20 settembre 1976 s.m.i., più volte richiamata, poiché nell'art. 1 c. 3 è stabilito che l'elezione si svolga a suffragio universale diretto, libero e segreto, usa cioè la stessa espressione dell'art. 38 *Grundgesetzt* (Legge Fondamentale) della Repubblica Federale Tedesca, sulla quale si fonda la giurisprudenza della Corte Costituzionale Federale (*Bundesverfassungsgericht*).
Il voto deve essere anche eguale, non nel senso di avere di fatto lo stesso risultato, ma potenzialmente di produrre lo stesso effetto. Persino in un collegio uninominale è uguale, in questo senso, il voto dato al candidato che risulti eletto e quello dato ad un candidato soccombente.
In presenza di una soglia di accesso potenzialmente tutti i voti sono idonei a farla raggiungere, sempre che tutti i candidati possano accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. A differenza della Francia in Italia le norme elettorali e le norme sul rimborso delle spese elettorali non sono contenute nello stesso testo, ma appare di solare evidenza che una normativa che irragionevolmente e a differenza di tutte le altre elezioni, discrimini tra liste per avere diritto al rimborso elettorale viola il combinato disposto degli artt. 48, 49 e 51 della Costituzione.
La soglia di accesso distorce l'eguaglianza del voto ed il suo carattere personale, specie in una situazione dove il comportamento elettorale è estremamente differenziato nelle diverse Circoscrizioni elettorali. Proprio nelle ultime elezioni con i voti conseguiti dalla Lega Nord nella prima e seconda Circoscrizione e della lista MPA-DESTRA e PENSIONATI nella quinta Circoscrizione e di "Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi" nella quarta Circoscrizione si sono violati gli articoli 2 e 7 della già citata Decisione del Consiglio n. 76/787/CECA/CEE/EURATOM DEL 20 SETEMBRE 1976 e successive modificazioni ed integrazioni. La suddivisione in circoscrizioni non può compromettere la natura proporzionalista dell'elezione. Un'interpretazione dell'art. 2 bis della Decisione del Consiglio sopra richiamata nello spirito dei principi proporzionalisti consente di stabilire soglie di accesso

differenziate. Del resto, proprio per rispettare la volontà degli elettori di una circoscrizione ha fatto si che proprio la Germania, che ha introdotto la soglia di accesso, abbia previsto una modalità alternativa, cioè l'elezione diretta in tre collegi uninominali. La soglia di accesso, insieme con la differenziazione del comportamento elettorale ha avuto come conseguenza la perdita di eletti nella Circoscrizione IV, ben tre in meno e nella circoscrizione V, ben due, su 8, cioè il 25%.
Non è vero che la distribuzione su altre circoscrizioni, come afferma l'UEN, rispetti il principio di proporzionalità e di eguaglianza del voto (pag. 5 del Verbale del 26 giugno 2008), proprio perché vi è la distorsione della soglia di accesso per cui la *ratio* originaria dell'art. 21 L. 18/1979 viene meno. I cittadini elettori delle circoscrizioni IV e V non hanno una rappresentanza proporzionale alla loro consistenza e, prevalentemente per il fatto che hanno, in percentuale superiore alle altre circoscrizioni, votato per liste che non hanno raggiunta la soglia nazionale. Il ragionamento dell'UEN nel respingere le istanze presentate dai candidati Giuseppe Gargani ed altri e dal Candidato Salvatore Catalano non è un argomento convincente (pag. 6 e 7 Verbale **doc. 2**), perché richiama "*l'interpretazione costantemente seguita e pacificamente applicata* <u>*del trentennio decorrente dall'entrata in vigore della legge*</u> " (pag. 6 **doc. 2**), poiché l'introduzione della soglia di accesso del 4% rovescia la logica di rispettare il principio di proporzionalità sul piano nazionale. Non è del tutto vero (e come insegna il Talmud una mezza verità è una bugia intera) che l'interpretazione dell' URN sarebbe stata "*implicitamente convalidata dal legislatore"* (pag. 7 **doc. 2**) poiché stabilisce soltanto che il livello nazionale riguarda soltanto i seggi da distribuire con i quozienti interi. Semmai si pone, al contrario un problema di coerenza dell'art. 21 c. 1 n. 3) con la novella legislativa, la suddivisione in circoscrizioni ed il carattere proporzionale dell'elezione,come sancito dalle Decisioni del Consiglio Europeo. Nelle elezioni precedenti comportava una ridistribuzione dei seggi tra le circoscrizioni, come ricorda l'UEN, soltanto un diverso tasso di partecipazione alle elezioni. Si poteva dire che "*chi è causa del suo mal pianga se stesso"*. Nelle elezioni del 2009 la situazione è del tutto diversa perché alcune circoscrizioni sono "***punite"*** **perché votano in maniera fortemente differenziata dalla media nazionale. Si tratta di una punizione della libertà di voto (art. 48 Cost.) e della libertà di manifestazione del proprio pensiero (art. 21 Cost.) nonché della libertà di associazione, ivi compresa quella in partiti politici (art. 49 Cost.)**
Paradossalmente **un candidato di una lista che supera il 4% ha tante più probabilità di essere eletto, quanti più voti prendono nel loro complesso le liste che non superano la soglia! E la possibilità di essere eletto è** tanto **maggiore per i candidati di circoscrizioni diverse da quelle, in cui le liste sotto soglia hanno avuto i migliori risultati.**
Il voto non è quindi né uguale, né diretto o personale, come prescrive l'art. 48 della nostra Costituzione e la decisione del Consiglio Europeo del 20 settembre 1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Ci sono parlamentari eletti indirettamente dai cittadini che votano per liste concorrenti, cioè non da un comportamento dei suoi

elettori e del consenso che riscuote.
Gli eletti con i resti non sono eletti direttamente dagli elettori della circoscrizione ma la conseguenza indiretta dei voti espressi dal complesso degli elettori. in altre circoscrizioni. Nel sistema precedente alla L. 10/2009 non vi era una ragione per rispettare il principio di proporzionalità circoscrizionale, cioè di privilegiare il dato territoriale rispetto a quello politico poiché vi era omogenea rappresentanza nazionale di tutte le liste presentate, che conseguissero un quoziente elettorale intero, ovvero avessero i maggiori resti.
Un tale risultato in un paese come la Germania, la cui legge fondamentale prescrive l'elezione con voto diretto eguale e libero, avrebbe comportato l'incostituzionalità della norma alla luce dei principi enunciati dal Tribunale Costituzione Federale del Secondo Senato del 3 luglio 2008 (BverfG n. 2 BvC 1/07 in http://www.bverfg.de/entscheidungen/cs20080703_2bvc000107.html).
C'è un problema di uguaglianza del voto in violazione all'art. 48 Cost. ed una intollerabile disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost. tra i candidati, che invece l'art. 51 Costituzione richiede concorrano alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Per il gioco dei seggi sottratti alle liste che non raggiungono il 4% può risultare eletto un rappresentante della lista, che abbia superato la soglia, in circoscrizione diversa da quella di spettanza.
Con la suddivisione in circoscrizioni e la contestuale introduzione della clausola di accesso (regolati dalla Decisione del Consiglio Europeo del 1976 e s.m.i. in due distinte norme, art. 2 e art. 2bis) bisognava riconsiderare l'intero meccanismo della attribuzione dei seggi, in particolare tra le varie circoscrizioni.
Con l'accoglimento del ricorso per il **motivo 1** la Circoscrizione IV recupererebbe un seggio e quindi un maggiore riequilibrio territoriale della rappresentanza e della proporzionalità di essa. Con l'accoglimento anche del **motivo 2 il riequilibrio tra circoscrizioni sarebbe ancora maggiore per la Circoscrizione IV e nella V il seggio spetterebbe ad una lista di gran lunga più rappresentativa, a favore nei due casi di liste che hanno superato il 4% a livello circoscrizionale** Senza l'accoglimento del ricorso si deve rimettere la questione alla Corte Costituzionale della stessa introduzione di una soglia di accesso, come già argomentato, con la conseguenza del rispetto del principio di proporzionalità sia politica che territoriale, che altrimenti opererebbe unicamente a favore di alcune delle minoranze linguistiche.
La legislazione elettorale vigente discrimina, peraltro, ex art. 3 Cost. le minoranze linguistiche in quanto consente il collegamento ex art. 12, L. 18/1979 soltanto ai gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle D'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slava del Friuli-Venezia Giulia: le uniche riconosciute nel 1979.
La legge elettorale vigente non è stata cioè adeguata alla Legge 482/1999 che riconosce altre minoranze linguistiche particolarmente consistenti nelle circoscrizioni IV e V.
La questione di costituzionalità prospettata dai ricorrenti non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione del ricorso, in relazione alle censure

sollevate in relazione sull'introduzione della soglia di accesso del 4% senza contestualmente intervenire sulle norme del rimborso delle spese elettorali e perciò in violazione dell'art. 51 Cost., nonché per l'accoglimento del ricorso nella attribuzione di seggi con i resti alle liste di "Rifondazione Comunista- S.E. – PdCI" e di "Sinistra e Libertà –Federazione dei Verdi" nel caso che non si accolga l'interpretazione prospettata nel ricorso sull'attribuzione dei seggi con i resti anche alle liste che non avessero superato la soglia del 4%.
La violazione della normativa Comunitaria può essere applicata direttamente dagli Organi giudiziari nazionali, nel caso di dubbio interpretativo il giudice ha l'obbligo di porre una questione pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia ex art. 234 del TrCE, art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e art. 3 della L. 13 marzo 1958, n. 204.
In forza delle censure svolte i Verbali impugnati devono essere annullati e/o rettificati in parte qua e precisamente in accoglimento del Motivo 1 provvedere alla nomina dell'on. Nicola Vendola detto Niki per Sinistra e Libertà Federazione dei Verdi nella Circoscrizione IV Italia Meridionale avendo la Lista riportato voti 356.069 (pag. 7 Verbale dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte di Appello di Napoli, stralci **doc. 5**) ed il candidato Vendola voti 118.386 di preferenza individuali (pag. 16 **doc. 5**) e nella Circoscrizione III Italia Centrale l'on. Oliviero Diliberto per "Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea- Partito dei Comunisti Italiani" avendo riportatola Lista voti 274.580 (pag. 7 Verbale U.E.C. presso la Corte d'Appello di Roma, **doc. 6**) ed il candidato Diliberto 31.902 di preferenza individuali (pag. 12 **doc. 6**), in sostituzione dei candidati proclamati eletti per la Lega Nord nella Circoscrizione III e precisamente dell'on. Morganti Claudio o in subordine dell'on. Rossi Oreste e delle liste "Italia dei Valori – Lista di Pietro" nella Circoscrizione V, on. Giommaria Uggias o in subordine dell'on. Arlacchi Giuseppe nella Circoscrizione IV.
In accoglimento del Motivo 2, previa remissione della questione di costituzionalità della legge 10/2009 nella parte in cui introduce all'art. 21 il numero 1 bis e modifica il numero 2 introducendo una soglia di accesso del 4% per accedere alla distribuzione dei seggi sia per quozienti elettorali interi, che per i maggiori resti, annullare e/o rettificare i Verbali impugnati nella parte in cui attribuiscono 29 seggi al Popolo della Libertà in luogo di 26, 22 seggi al Partito Democratico in luogo di 19, alla LEGA NORD 9 seggi in luogo di 7 e all'Italia dei Valori- Lista Di Pietro 7 seggi in luogo di 6 e conseguentemente rettificare i Verbali (in particolare quelli del 9 luglio 2009, **doc. 1** e del 26 giugno 2009, **doc. 2**) nella parte in cui non attribuiscono a:
Sinistra e Libertà-Federazione dei Verdi 2 seggi e precisamente nelle Circoscrizioni IV e III;
Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani 2 seggi e recisamente nelle Circoscrizioni III e IV;
Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella 2 seggi e precisamente nelle Circoscrizioni I e III;
LA DESTRA-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-PARTIRO PENSIONATI-

ALLEANZA DI CENTRO PER LE LIBERTA' 2 seggi e precisamente nelle Circoscrizioni V e IV;
e conseguentemente rettificare il verbale di proclamazione degli eletti (**doc. 1**) nelle parti conseguenti all'accoglimento del ricorso, previa istruttoria con ricalcolo dei quozienti elettorali nazionali e di lista ed in base a tale attività rettificare il Verbale nella parte in cui proclama eletti per

1) il Popolo della Libertà
   ZANICCHI IVA nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale;
   COLLINO GIOVANNI nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale;
   TATARELLA SALVATORE nella Circoscrizione IV Italia Meridionale;
2) il Partito Democratico
   BALZANI FRANCESCA nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale;
   CARONNA SALVATORE (Dorfmann Herbert è eletto ex. art.12 l. 18/79) nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale;
   CROCETTA ROSARIO nella Circoscrizione V Italia Insulare;
3) la LEGA NORD
   ROSSI ORESTE detto TINO nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale;
   MORGANTI CLAUDIO nella Circoscrizione III Italia Centrale;
4) l'Italia dei Valori-Lista Di Pietro
   UGGIAS GIOMMARIA nella Circoscrizione V Italia Insulare.

P.Q.M.

I ricorrenti chiedono che il ricorso sia accolto nei limiti e per gli effetti esposti e richiesti. Per la novità della questioni poste e per il fatto che il ricorso è proposto da cittadini elettori nell'interesse di una corretta applicazione ed interpretazione della legge elettorale e della Costituzione senza rivendicare per se stessi seggi attribuiti ai contro interessati si chiede la compensazione delle spese.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è esente trattandosi di materia elettorale.
Si producono i seguenti documenti partitamente citati nel ricorso dal nr. 1 al nr. 7:

1) Verbale dell'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione del 9 luglio 2009
2) Verbale dell'Ufficio Elettorale Nazionale del 26 giugno 2009
3) Modello 83 prospetto I, Modello 84 prospetto II e Modello 85 prospetto III
4) Esposto dell'avv. Besostri per Sinistra e Libertà all'UEN del 23 giugno 2009
5) Verbale Ufficio Elettorale Circoscr. IV presso la Corte d'Appello di Napoli
6) Verbale Ufficio Elettorale Circoscr. III presso la Corte d'Appello di Roma
7) Nr. 7 certificati di iscrizione alle liste elettorali dei ricorrenti

Roma, 18 settembre 2009
on. avv. Felice C. Besostri